

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE ING.
BENTIVOGLIO S.C.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSTIGLIA MN VIA VITTORIO
VENETO 35

Numero REA: MN - 230421

Codice fiscale: 02172720209

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-09-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"

Statuto Sociale della Cooperativa Sociale

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

Con riferimento alle legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali" è costituita la società cooperativa

"Cooperativa Sociale Ing. Bentivoglio s.c.r.l".

La Cooperativa ha sede nel comune di Ostiglia (MN).

Il Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, etc., anche altrove.

ART. 2

La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2030, ma potrà essere ulteriormente prorogata, oppure sciolta anzitempo con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II: SCOPO ED OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

"ART. 4

La Cooperativa ha per oggetto:

- a) l'attenzione alla persona attraverso il miglioramento dei servizi attinenti all'area dei minori e delle famiglie;
- b) lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi rivolti alla persona, ai minori e alle famiglie. L'offerta, tramite i propri soci, di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione per quanti necessitano di azione educativa, sostegno psico-socio-pedagogico a vari livelli;
- c) la gestione di servizi per la persona, i minori e la famiglia quali asili nido, nidi aziendali, nidi-famiglia e domiciliari, spazi gioco di accoglienza giornaliera, centri per bambini e famiglie, centri ricreativi estivi e invernali, scuole dell'infanzia, ludoteche e attività di animazione, progettazione e gestione di attività formative, nelle scuole e sul territorio, rivolte a ragazzi, operatori e genitori; nell'ambito della prevenzione del disagio giovanile costituzione e gestione di Centri di Aggregazione Giovanile e Centri Giovani, servizi diurni, servizi residenziali e ricreativi, informagiovani, educativa di strada, servizi di assistenza educativa domiciliare per nuclei in difficoltà; organizzazione di servizi di mediazione familiare e linguistico-culturale,

di consulenza e di formazione alle famiglie; creazione di reti famigliari di confronto e di supporto; collaborazione con ASL e Servizi Sociali del territorio per migliorare la qualità di vita della famiglia, della donna e delle giovani madri e di tutti quei servizi nell'ambito dei quali si realizzino le indicazioni riportate nel precedente comma a;

d) la cura e la formazione professionale dei propri soci tramite corsi di studio e aggiornamento allo scopo di elevare la prestazione che tutti i soci dovranno svolgere;

e) l'ottenimento, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, della continuità di occupazione lavorativa e delle migliori condizioni sociali e professionali per i dipendenti;

f) la promozione di attività economiche e culturali aventi attinenza alle finalità sociali della Cooperativa e utili all'approntamento di tutti i servizi inerenti;

g) la gestione di attività commerciali e di distribuzione bevande e alimenti finalizzate alla realizzazione di progetti educativi nel campo dell'imprenditoria giovanile;

h) l'esercizio finalizzato al perseguimento degli scopi sociali, di attività agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c.; in particolare il sostegno e il mantenimento al lavoro di persone disabili, e l'esercizio dell'attività industriale e artigianale di produzione di beni e/o prestazioni di servizi in particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- gestire bar, ristoranti e mense,
- gestire palestre, piscine e centri sportivi,
- svolgere attività di manutenzione e sistemazione di aree verdi, manutenzioni, sistemazioni e custodia di strutture sportive e ricreative nonché di strutture e impianti produttivi e/o commerciali sia private che pubbliche;
- svolgere attività di edilizia, manutenzioni stradali, manutenzioni varie di idraulica, falegnameria, elettrica, attività di messaggerie, pubbliche affissioni, guardiania e custodia;
- svolgere attività di trasporto di persone.

i) il compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di credito necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese convenzioni con l'amministrazione Provinciale e con altri Enti;

l) la promozione dell'autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

m) le attività di cui ai punti precedenti potranno essere esplicite tramite interventi in proprio, in convenzione o in

collaborazione, studi, indagini, ricerche, incontri, proget-

ti, consulenze, laboratori creativi, percorsi di formazione, educazione e aggiornamento, interventi di counseling psicosociale, interventi di supporto e di consulenza psicopedagogica; n) la Cooperativa è comunque caratterizzata da un oggetto polivalente, cioè di attività differenziate per la realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa potrà pertanto svolgere ogni attività connessa e affine a quella sopra individuata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa potrà operare anche con terzi."

TITOLO III: SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i soggetti persone fisiche e giuridiche, che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali: società, enti e cittadini italiani e stranieri maggiorenni.

Possono essere soci della Cooperativa, i soci ordinari (prestatori d'opera a fronte di un compenso), i fruitori, i sovventori (ossia i soci che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale) e i soci volontari (ossia soci che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per motivi solidaristici).

I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

ART. 6

L'ammissione a socio è fatta su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale vaglierà la domanda scritta presentata dall'aspirante.

ART. 7

Il socio, persona fisica o giuridica, al momento dell'ammissione, dovrà versare la quota sociale pari ad € 25,00 (venticinque virgola zero zero).

ART. 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e C.F.
- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute
- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali

	- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 27 Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del C.C., se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le ulteriori seguenti informazioni: - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda - la qualità della persona che sottoscrive la domanda L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori, sul libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza dei 60 gg dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 9 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a. al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; b. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	ART. 10 I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	

richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il

libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile nominando un rappresentante che procederà all'esame, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con le società.

ART. 11

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere, con propria deliberazione, alla esclusione del socio che si trovi nelle situazioni di cui al precedente art. 11, oppure:

non osservi le disposizioni statutarie;

non adempia puntualmente agli obblighi verso la Società. In tale ultimo caso, al socio deve essere assegnato un termine non inferiore a 30 giorni al fine di adempiere le proprie obbligazioni; l'esclusione non potrà avvenire prima della scadenza di detto termine;

in qualunque modo abbia danneggiato moralmente o materialmente la Società.

ART. 13

Il socio receduto o escluso, oppure l'erede o legatario del socio defunto avrà diritto solo alla restituzione della quota sociale versata, ovvero alla minor somma risultante dall'ultimo bilancio dell'esercizio durante il quale si verificheranno il recesso, la esclusione o la morte.

Il recesso e l'esclusione hanno effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli artt. 9, 10, 12 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere alternativamente al collegio arbitrale oppure alla Autorità giudiziaria ordinaria.

Il mancato ricorso entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio arbitrale.

Gli amministratori nella prima assemblea utile devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'esclusione dei soci.

TITOLO IV: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote da Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna o, se superiori, di un valore multiplo di tale importo;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da somme accantonate a "Riserve Indivisibili" alle condizioni di cui all'art. 12 legge 16 Dicembre 1977 N° 904.

Il fondo di riserva indivisibile è costituito:

- 1. dalle eccedenze attive dei bilanci annuali;
- 2. da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- 3. dalle quote eventualmente non rimborsate.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le quote sociali non potranno essere cedute oppure sottoposte a pegni o vincoli di sorta senza l'espresso consenso scritto del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V: BILANCIO

ART. 15

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio sociale, previo inventario da compilarsi, entrambi, con criteri di oculata prudenza e in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il Bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nel successivo art. 16 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) non meno del 30% a riserva legale;
- b) alle "Riserve Indivisibili" di cui alla legge 16 dicembre 1977 n. 904 art. 12;
- c) ad eventuale riserva straordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare di accantonare a "Riserve Indivisibili", alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, tutti i residui attivi di bilancio, anche senza dedurre il 30% a riserva legale, fatta salva la destinazione del 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di

cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

ART. 16

L'assemblea che approva il Bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

1. la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci al fine di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali;
2. la partecipazione attiva dei soci alla vita sociale.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento fisso o proporzionale delle rispettive quote.

E' fatto divieto di utilizzare lo strumento del ristorno per distribuire le riserve accantonate.

TITOLO VI: GLI ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

ART. 17

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione allo scopo di :

- a) approvare il bilancio;
- b) nominare gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determinare il compenso e l'importo dei gettoni di presenza per gli Amministratori e i Sindaci;
- d) deliberare sull'eventuale emanazione di Regolamenti interni;
- e) trattare tutti gli affari iscritti all'ordine del giorno;
- f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea ogni qual volta lo riterrà utile; l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio quando ne sia fatta domanda, con l'indicazione dell'argomento, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

La convocazione dell'Assemblea, sarà fatta mediante avviso da inviarsi ai soci almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il luogo della riunione (anche fuori della sede sociale, ma nello Stato),

l'elenco della materia da trattare e la data e l'ora della e-

ventuale seconda convocazione che dovrà tenersi almeno il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle formalità predette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti od informati pure tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati. Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 19

Le Assemblee saranno valide quando:

- in prima convocazione siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione sia presente qualunque numero di soci.

Le deliberazioni dovranno sempre essere prese a maggioranza relativa dei presenti.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia la quota di capitale sottoscritto.

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci e che non siano in mora nel versamento delle quote sociali.

Il socio impedito può farsi rappresentare da altro socio purché non Amministratore.

Ciascun socio non potrà portare più di due deleghe.

ART. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nominerà un Segretario per la redazione del verbale.

Nei casi previsti dalla legge le Assemblee richiederanno il verbale redatto da Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto (la prima volta nell'atto costitutivo).

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

I Consiglieri non hanno diritto a compenso, così come fissato dall'Assemblea dei Soci, hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Al Consiglio di Amministrazione competono, tutti indistintamente, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della Società, escluse soltanto le facoltà che la legge demanda tassativamente all'Assemblea.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali - con lettera, telefax o posta elettronica - da spedirsi o da recapitarsi almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono sempre palesi. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ART. 23

Al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente competono la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in qualunque stato e grado di giudizio.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 24

Il Collegio Sindacale, la cui nomina è necessaria solo se ricorrono le condizioni previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il compenso spettante ai sindaci è stabilito sulla base delle tariffe professionali di riferimento, con delibera dell'Assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Il collegio esercita le funzioni previste dalla legge nei modi e con le facoltà di cui al codice civile e alle leggi speciali.

ART. 25

I Sindaci hanno l'obbligo di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII: REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 26

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi. Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della Cooperativa. In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, dovrà essere devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART. 27

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 19, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 28

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i soci e la Cooperativa o tra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un Arbitro unico nominato dal presidente del Consiglio Notarile del luogo ove ha sede la società. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedura.

ART. 29

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 30

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'Art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Crepaldi Vinicio

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

- ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MANTOVA
IN DATA 23 settembre 2010

- IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA
DI COMMERCIO DI MANTOVA, AUTORIZZAZIONE N. 22998-91 DEL
20-09-2000 EMANATA DALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI MANTOVA.

- IO SOTTOSCRITTO DOTTOR FEDERICO TORTORA, NOTAIO IN OSTIGLIA
(MN) ED ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DI MANTOVA, CERTIFICO
CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINAL
E DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL
QUINTO COMMA DELL'ART. 23, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE